



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società OSM Value S.r.l.

INDICE

SEZIONE I.....	8
PARTE GENERALE	8
<i>I. Premessa.....</i>	<i>8</i>
II. PREMESSA GIURIDICA	10
III. METODOLOGIA	16
IV. DESTINATARI.....	17
SEZIONE II	18
1. Organo di Vigilanza	18
2. Il Whistleblowing.....	27
SEZIONE III.....	28
PARTE SPECIALE.....	28
A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	30
A.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA.....	30
A.2 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UE	31
A.3 CONCUSSIONE.....	32
A.4 CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE.....	33
A.5 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZION	35
A.6 CIRCOSTANZE ATTENUANTI	37
A.7 CAUSA DI NON PUNIBILITÀ	37
A.8 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE	37
A.9 TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	38
A.10 TRUFFA	38
A.11 FRODE INFORMATICA.....	39
A.12 FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE	40
A.13 FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO	40
A.14 TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI	41
A.15 PECULATO MEDIANTE PROFITTO ALTRUI.....	42
A.16 INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI.....	42
B) REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	43
B.1 FALSITÀ IN DOCUMENTO INFORMATICO	43
B.2 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.....	43
B.3 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATIVI O TELEMATICI.....	44

B.4 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.....	44
B.5 DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE	45
B.6 FALSIFICAZIONE, ALTERAZIONE O SOPPRESSIONE DEL CONTENUTO DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE.....	45
B.7 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	46
B.8 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE	46
B.9 CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	46
B.10 ESTORSIONE	46
B.11 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI.....	47
B.12 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO, O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ	47
B.13 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI	47
B.14 DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO	48
B.15 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ	48
B.16 CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	48
B.17 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA.....	48
B.18 VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA.....	51
C) REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	52
C.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	52
C.2 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO	52
C.3 SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO	53
C.4 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O ESTORSIONE.....	53
C.5 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.....	53
C.6 ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MASSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O DI TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART. 2 C. 3 L. 110/75.....	53

D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	54
D.1 FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE	55
D.2 ALTERAZIONE DI MONETE.....	55
D.3 SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE	55
D.4 SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE.....	55
D.5 FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI.....	56
D.6 CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER FABBRICAZIONE CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO.....	56
D.7 FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA.....	56
D.8 USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI	56
D.9 CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI	56
D.10 INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI	57
E) REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	58
E.1 TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO.....	58
E.2 FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO.....	58
E.3 VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE	58
E.4 VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI	59
E.5 FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	59
E.6 CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	59
E.7 ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA.....	59
E.8 FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI.....	59
F) REATI SOCIETARI	60
F.1 DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI.....	60
F.2 TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI	61
F.3 TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ IMPEDITO CONTROLLO	63
F.4 TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI: LE FATTISPECIE AGGIOTAGGIO	65
F.5 TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA.....	65

G) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	71
H) REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	72
I) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	72
J) REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO	73
K) REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	73
K.2 LESIONI COLPOSE COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.....	74
L) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	82
L.1 RICETTAZIONE	82
L.2 RICICLAGGIO	83
L.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	83
L.4 AUTORICICLAGGIO.....	83
L.5 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	84
L.6 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA.....	87
M) REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	88
M.1 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	88
M.2 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	88
M.3 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	88
M.4 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	89
M.5 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	89
N) INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.....	90
N.1 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	90
O) REATI AMBIENTALI.....	90
O.1 INQUINAMENTO AMBIENTALE	90
O.2 DISASTRO AMBIENTALE	91
O.3 DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE	91
O.4 TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ.....	91
O.5 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE SEMPLICE E DI STAMPO MAFIOSO AGGRAVATA DALLO SCOPO DI LEDERE IL BENE AMBIENTE.....	91
O.6 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE	92
O.7 DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO.....	92

O.8 INQUINAMENTO IDRICO	93
O.9 GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA.....	93
O.10 BONIFICA DEI SITI.....	94
O.11 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI	94
O.12 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI	95
O.13 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI.....	95
O.14 SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	95
O.15 SANZIONI	96
O.16 REATI PREVISTI DALLA LEGGE N. 150/1992	96
O.17 CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE	96
O.18 REATI PREVISTI DAL D.LGS 202/2007	97
P) REATI TRANSNAZIONALI	97
P.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	97
P.2 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO.....	98
P.3 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI.....	98
P.4 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.....	98
P.5 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	99
P.6 FAVOREGGIAMENTO PERSONALE.....	99
P.7 DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE	99
Q) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	100
Q.1 ART. 22 COMMA 12-BIS, D.LGS 286/1998.....	100
Q.2 ART. 12 COMMI 3, 3-BIS, 3-TER E 5, D.LGS 286/1998.....	101
R) RAZZISMO E XENOFOBIA	102
R.1 ART. 3 COMMA 3-BIS, L. N. 654/1975	102
S) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	102
T) REATI TRIBUTARI.....	103
T.1 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.....	103
T.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI	104
T.3 OMESSA DICHIARAZIONE	104
T.4 EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI	105
T.5 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI.....	105
U) CONTRABBANDO	110

V) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	111
Z) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	113
Z.1) DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	114
Z.2) DELITTI TENTATI	114

SEZIONE I

PARTE GENERALE

I. Premessa

Attraverso il presente documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da OSM Value S.r.l. (di seguito anche “OSM Value” o la “Società”) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001” o “Decreto”), la Società intende:

- i. promuovere in misura sempre maggiore una cultura aziendale orientata all’eticità, correttezza e trasparenza delle attività;
- ii. adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, analizzando i potenziali rischi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e valorizzando ed integrando i relativi presidi di controllo, atti a prevenire la realizzazione di tali condotte;
- iii. determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell’ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- iv. ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell’esercizio dell’attività aziendale;
- v. consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari alla legge ed alle regole aziendali.

*

L'attenzione di OSM Value alla nuova disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introdotta dal Decreto, si è formata e consolidata progressivamente, attraverso diversi passaggi negli organi dell'impresa. OSM Value ha considerato positivo sottoporre la propria organizzazione e le proprie procedure a un processo di analisi, per riscontrare eventuali aree di rischio di illeciti e per adottare il sistema di prevenzione, ma apprezzando anche gli effetti positivi di tale approfondimento, sull'assetto organizzativo, su metodi e procedure di lavoro, attraverso un'attività di indagine e valutazione dell'articolazione, dei contenuti, dei modi e delle forme della ripartizione di attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti inseriti o comunque coinvolti nell’agire della Società.

La prospettiva del Decreto di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali è stata ritenuta dagli organi di OSM Value coerente con gli obiettivi aziendali di tutela



della propria posizione ed immagine, con le aspettative di propri soci e dipendenti, nonché con le politiche di qualificazione e valorizzazione dell'impresa.

In tale prospettiva OSM Value ha deciso di procedere al processo di valutazione e analisi delle situazioni e dei relativi scostamenti da uno standard accettabile individuando le potenziali aree di commissione di illeciti, in modo da consentire poi di valutare le azioni di miglioramento da adottare e i contenuti del sistema di protezione e dei relativi modelli.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello"), pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001.

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società con delibera dall'organo amministrativo della Società in data 29/09/2026.

Il presente Documento rappresenta l'esito della valutazione del rischio di illeciti, compiuta presso OSM Value al fine di delineare, sulla base della situazione riscontrata, gli elementi costitutivi del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito "Decreto"), che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'analisi è stata concentrata sulle tipologie di illeciti soggetti alla disciplina del Decreto, senza tralasciare alcune potenziali aree di rischio legate ad un ventaglio di comportamenti più ampio, che, in ragione delle attività svolte, della organizzazione e dei settori di operatività di OSM Value potrebbero determinare ricadute negative sull'impresa.

L'elenco dei reati considerati è indicato nella parte speciale del presente Documento.

Il processo valutativo si fonda sulla ricognizione analitica delle attività e delle procedure dell'impresa, per costatare la situazione esistente in relazione al rischio di commissione di illeciti e agli strumenti di prevenzione presenti, per valutarne l'adeguatezza e suggerire le eventuali azioni di miglioramento, al fine di definire un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i comportamenti considerati.

Il presente documento si compone di una Sezione I a carattere generale, volta ad illustrare la funzione ed i principi del Modello, nonché i contenuti del Decreto e delle principali norme di riferimento.



La Sezione II illustra in dettaglio il funzionamento e le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, necessario ai fini dell'operatività del presente Modello.

Infine, la Sezione III illustra l'articolazione del Modello e ne definisce i contenuti: adozione, individuazione delle attività a rischio, definizione dei protocolli, caratteristiche e funzionamento dell'organismo di vigilanza, flussi informativi, attività di formazione e di informazione, linee guida del sistema disciplinare, aggiornamento del Modello.

Il Modello è corredato dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- allegato 1: Catalogo dei reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231 del 2001;
- allegato 2: Codice Etico;
- allegato 3: Mansionario e protocolli adottati da OSM Value.

II. PREMESSA GIURIDICA

Per favorire la comprensione del presente documento, si ritiene opportuno sintetizzare i contenuti del decreto. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti, in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto Illecito.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

La responsabilità dell'ente (e prima ancora la sua imputabilità) sussiste per reati commessi da soggetti in relazione organica, o anche contrattuale, con l'ente stesso:

- i. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che rivestono anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (figure apicali);
- ii. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (dipendenti o collaboratori).

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente. L'Ente non risponde se l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso.

Il Decreto prevede, in caso di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, specifiche sanzioni pecuniarie e/o interdittive (oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza), applicate in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni patrimoniali dell'ente.

È evidente che le conseguenze più gravose per gli enti sono costituite dalle sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione, revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, divieto di pubblicizzare beni o servizi), anche se le sanzioni pecuniarie possono raggiungere valori significativi.

Ciò premesso, i vantaggi che OSM Value trae dall'adozione del presente Modello, oltre all'adozione e al rispetto di norme di buona gestione che portano all'analisi e alla risoluzione di numerose problematiche tipiche delle organizzazioni, sono:

- i. La riduzione o l'annullamento della sanzione nel caso in cui venga commesso un reato presupposto;
- ii. Maggior protezione dei soggetti in posizione apicale che possono dimostrare di aver fatto tutto quanto in loro potere per evitare determinati comportamenti o eventi;

*

In base a quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 231/01, la competenza a conoscere gli illeciti, anche amministrativi, dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

L'accertamento della condotta illecita e il successivo esercizio dell'azione di responsabilità fanno capo, invece, al Pubblico Ministero, il quale deve dimostrare che:

- i. è stato commesso uno dei reati-presupposto indicati dal D.Lgs. 231/01;
- ii. il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- iii. l'autore del reato ricopre un ruolo all'interno dell'ente.

*

a) I reati previsti dal d.lgs 231/01 (reati presupposto)

Di seguito vengono elencati i reati presupposto previsti dal D.lgs 231/2001, rinviando alla sez. III) per una descrizione di dettaglio.

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D.Lgs. n. 75/2020, dalla L. 112/2024 e dalla L. 114/2024]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]
- Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]
- Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023]
- Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2 D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025]
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Reati Tributarî (Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. 141/2024]
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024]

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- Delitti contro gli animali (Art. 25-undevices, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. 82/2025]
- Delitti tentati (Art. 26 D.Lgs. n. 231/2001)
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D.Lgs. 129/2024)

*

b) Sanzioni previste

Qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, la Società sarà passibile delle seguenti sanzioni:

- i. sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare entro limiti definiti per legge;
- ii. sanzioni interdittive (che hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e, pertanto, il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, ossia: la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente e l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso).

Le sanzioni interdittive sono:

- i. interdizione dall'esercizio dell'attività (ciò comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);
- ii. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni).
- iv. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- v. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

- confisca del prezzo o del profitto del reato;

- pubblicazione della sentenza in uno o più giornali.

In tema di sanzioni, è infine opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratore/i e dipendenti.

*

c) La forma di esonero da responsabilità

L'art. 6 del D.Lgs 231/2001 contempla una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Invero, non basta solo adottare formalmente il presente Modello, ma occorre attuarlo nella quotidianità dei rapporti sia interni che esterni della Società.

Si fa quindi presente che il sistema di "esonero" dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito. Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l'adequatezza delle proprie procedure e alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore. Si tratta dunque di dimostrare oltre che l'assenza da una qualsiasi forma di partecipazione allo specifico illecito, una concreta e sostanziale "strategia" per scongiurare la commissione di illeciti nello svolgimento della propria attività.

Per quanto riguarda poi l'esonero si deve evidenziare il diverso modo in cui operano le cause di esonero rispetto alle diverse ipotesi di cui all'art. 6 (figure apicali) e 7 (persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli apicali).

Nel primo caso, la colpa di organizzazione è presunta e ricade sull'ente l'onere di provare l'esistenza di una delle cause di esonero di responsabilità previste dall'art. 6 del Decreto; nel secondo caso, invece, la responsabilità dell'ente sarà ravvisabile ove si registri una carenza od inosservanza negli obblighi di vigilanza e controllo.



Quindi, nel caso di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto.

La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Pertanto, l'ente non risponderà dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio da parte di uno dei soggetti apicali se prova che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- iii. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- iv. il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Ciò premesso, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

In diversa maniera il giudice dovrà solo verificare l'esistenza delle condizioni già descritte.

Infine, è necessario sottolineare come la Società possa beneficiare di tale forma di esonero se, oltre a dimostrare di aver adottato quanto sopra esposto, ha istituito al suo interno un organo di controllo con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello, il c.d. OdV, che verrà trattato nel dettaglio nella sez. II del presente Modello.

III. METODOLOGIA

Il lavoro di ricognizione è stato condotto secondo una metodologia di risk management connessa ai rischi previsti dal Decreto.

a. Obiettivi:

- i. Analizzare il profilo di rischio di OSM Value con riferimento ai reati previsti dal Decreto;
- ii. Valutare l'impatto dell'integrazione del modello organizzativo, gestionale e di controllo previsto dal Decreto nella realtà di OSM Value;



- iii. Proporre suggerimenti per l'applicazione del modello nella realtà organizzativa di OSM Value;

b. Attività svolte:

- i. Analisi del sistema di Governo Societario (attribuzioni di poteri e responsabilità);
- ii. Identificazione delle attività "sensibili" mediante intervista con i responsabili e le figure operative.

Le informazioni sono state raccolte in schede di valutazione completate mediante l'effettuazione di interviste ai soggetti facenti parte dell'organigramma della Società. Tali schede di valutazione sono state costruite seguendo logiche di processo e di funzione al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento.

- iii. Analisi della documentazione, concernete i protocolli, i mansionari e l'organigramma di OSM Value al fine di individuare le aree c.d. "sensibili" con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

Dall'analisi delle modalità e criteri di esecuzione dell'attività sono stati individuati le possibili condotte illecite e i conseguenti eventuali reati, rimandando alla sez. III la descrizione dei reati stessi.

La traduzione della possibile condotta illecita in specifici reati è stata fatta sulla base di una valutazione presuntiva e schematica.

Ricordiamo che per tutte le violazioni si applicano in modo generalizzato la confisca del prezzo o del profitto del reato ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, qualora l'ente sia stato condannato a una sanzione interdittiva.

Inoltre, si rammenta che sono previste misure cautelari applicabili a ogni fattispecie di reato. Queste sono costituite dal sequestro preventivo e dal sequestro conservativo, nonché dall'applicazione preventiva delle sanzioni interdittive, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che esista il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole per la quale si procede giudizialmente.

Infine, sono stati identificati e descritti i punti di controllo esistenti e ne è stata valutata l'efficacia.

IV. DESTINATARI

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società,



dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

Sono quindi “Destinatari” del presente Modello:

- i. gli organi sociali nonché i titolari di qualifiche formali (di direzione, gestione e controllo della Società o di una sua unità organizzativa) riconducibili alla definizione di “*soggetti apicali*”;
- ii. i soggetti che esercitano tali funzioni (di direzione, gestione e controllo) anche solo di fatto;
- iii. tutto il personale della Società, in forza di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale (ancorché distaccati all'estero);
- iv. chiunque agisca in nome e per conto della Società sotto la sua direzione e vigilanza.

Ai collaboratori esterni, consulenti, agenti, intermediari, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, la Società richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici e delle linee di condotta adottati dalla Società.

]]]]

SEZIONE II

1. Organo di Vigilanza

a) Premessa

Con l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs 231/01 e del Codice Etico in esso contenuto e di cui è parte integrante, viene istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito per brevità “ODV” o “Organismo”), organo esterno alla OSM Value dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, efficacia e applicazione del Modello e di curarne l'aggiornamento.

In base alle previsioni del Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve essere un organismo esterno alla Società diverso dalla Direzione Aziendale e deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello organizzativo stesso.

A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

1) *Autonomia e indipendenza*

L'ODV non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione di collaborazione rispetto all'organo amministrativo ed a questi riferisce direttamente.



Altresì, l'ODV è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e che non si trovano in posizione di conflitto di interessi.

2) *Professionalità*

I componenti dell'ODV devono essere dotati di un bagaglio di strumenti e tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le funzioni ispettive sia per la capacità di garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare all'organo amministrativo.

3) *Continuità di azione*

È importante che l'ODV vigili costantemente sul rispetto del Modello, verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicuri il continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per il personale.

*

b) Composizione e nomina dell'ODV

Premettendo che, l'Organismo viene nominato e revocato dall'organo amministrativo e la sua carica coincide con la durata degli incarichi di quest'ultimi che lo hanno nominato, OSM Value, in considerazione della specificità dei compiti che il D.Lgs n. 231/01 attribuisce all'Organismo una struttura a composizione monocratica dello stesso in persona dell'Avv. Manuel Verde.

L'ODV di OSM Value sarà pertanto monocratico garantendo indipendenza, professionalità e competenza in materia economico-finanziaria e/o giuridica, con ampia conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei suoi processi.

Dell'avvenuta nomina dell'ODV, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre che delle modalità per poter effettuare all'ODV segnalazioni di difformità rispetto al Modello Organizzativo adottato, saranno prontamente e adeguatamente informati tutti i livelli aziendali.

*

c) Cause di incompatibilità

La nomina dell'ODV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

In caso di nomina, all'atto del conferimento dell'incarico la persona designata deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali:

- i. conflitti di interesse (anche potenziali) con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta;

- ii. funzioni di amministrazione nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'ODV di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- iii. sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs n. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- iv. condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- v. esser già stato membro di ODV in seno a enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs 231/01.

Nella dichiarazione attestante l'assenza di queste cause di incompatibilità, l'ODV si impegna anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto quanto dichiarato.

La Società si riserva infine di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.

*

d) Revoca, sospensione e cessazione anticipata dell'ODV

La revoca dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera dell'organo amministrativo.

Per “giusta causa di revoca” si intende:

- i. la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- ii. il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- iii. una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- iv. l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 1 lett. d) D.Lgs. 231/01 risultante da una sentenza di condanna passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- v. l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell'ODV.

In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo può disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Oltre che per revoca, l'ODV cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità, ed in tali casi l'organo amministrativo provvederà alla sostituzione del componente con la massima tempestività.



L'Organismo viene nominato e revocato dall'organo amministrativo e la sua carica coincide con la durata dell'incarico di quest'ultimi.

*

e) Funzioni e compiti dell'ODV

Di seguito vengono elencate le funzioni di vigilanza a cui è chiamato l'Organismo:

- i. sull'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei collaboratori e dei fornitori;
- ii. sull'efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto con verifica della coerenza tra prassi e comportamenti concretamente adottati e obblighi e procedure previste nel Modello;
- iii. sull'opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In tal caso, si ricorda che, l'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'ente.

Entro tali funzioni generali, l'ODV ha poi i seguenti compiti specifici:

Verifiche e controlli sull'operatività dell'Azienda:

- i. attuare le procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo (si osserva tuttavia che le attività di controllo sono demandate al management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale);
- ii. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- iii. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Azienda, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili e delle attività a rischio;
- iv. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- v. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- vi. attivare e svolgere indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello nell'ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute;



- vii. esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali allo scopo di garantirne la coerenza con il Modello.

*

Formazione e comunicazione:

- i. coordinarsi con l'organo amministrativo per la definizione dei programmi di formazione del personale e per la definizione del contenuto di comunicazioni dirette a Dipendenti, Collaboratori e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;
- ii. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo ai destinatari e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento contenente istruzioni, chiarimenti ed aggiornamenti.

*

Provvedimenti disciplinari:

- i. coordinarsi con l'organo amministrativo per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di questi ultimi per l'irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare.

*

Aggiornamenti:

- ii. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- iii. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche in relazione a cambiamenti e trasformazioni a livello della struttura e del funzionamento organizzativo.

*

Verifiche sull'adeguatezza del Modello:

Oltre all'attività di vigilanza, l'ODV periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello riguardo alla prevenzione dei reati, attraverso:

- i. verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello;
- ii. riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'ODV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Collaboratori e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'Azienda con verifiche a campione.

Le verifiche sul Modello saranno svolte da parte dell'ODV effettuando specifici approfondimenti e test di controllo in base all'audit plan approvato dall'organo amministrativo.



A fine verifiche sarà stilato un rapporto che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere da sottoporre all'organo amministrativo.

L'Organismo effettua poi, periodicamente, dei controlli a campione sulle attività connesse ai c.d. processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

Per tale motivo, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e dovrà altresì essere costantemente tenuto informato dall'organo amministrativo circa le attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

Altresì, è fatto obbligo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'ODV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso.

In ogni caso ogni, si segnala che ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy.

*

Norme generali relative al funzionamento dell'ODV

L'ODV in virtù dei principi di autonomia e indipendenza di cui sopra non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico.

Le attività dell'ODV non possono quindi essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo è competente a valutare l'adeguatezza del suo intervento, in quanto esso rimane responsabile del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello organizzativo.

I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare, se relative a segnalazioni in ordine a possibili violazioni del Modello.

Inoltre, si devono astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa autorizzazione dall'organo amministrativo, con l'avvertimento che l'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con delibera dell'organo amministrativo.

Infine, si segnala che l'ODV ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, collaboratori, organi sociali o fornitori. Tali poteri restano in capo ai soggetti ed organi competenti (organo amministrativo).

*



Reporting all'Organismo di Vigilanza

L'ODV deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte dei destinatari del Modello di ogni circostanza che potrebbe generare in capo alla Società la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01, nello specifico l'Organismo deve essere reso edotto di tutte quelle situazioni che potrebbero presumibilmente configurare uno dei reati previsti dal Decreto.

*

Il meccanismo delle segnalazioni

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice etico previsto dal D.Lgs. 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

I dipendenti e i collaboratori che hanno una funzione di coordinamento del personale hanno l'obbligo di segnalare all'ODV le violazioni del Modello commesse dai Dipendenti e Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente.

Se un Dipendente o un Collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello organizzativo, contatta il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione riguardi direttamente quest'ultimo, il dipendente o collaboratore riferisce direttamente all'ODV.

Anche i consulenti, i fornitori e i partner effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'ODV.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all'ODV in forma scritta e non anonima. OSM Value si impegna a predisporre un apposito modello da compilare e far pervenire all'ODV a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo della sede dell'ODV o a mezzo e-mail alla casella di posta elettronica, che verrà attivata proprio al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni all'ODV.

L'ODV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei soggetti accusati erroneamente e/o in mala fede.

L'ODV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, previa comunicazione all'organo amministrativo, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna.

L'ODV informa del risultato dell'attività ispettiva l'organo amministrativo che, se del caso, provvederà ad applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello è conservata a cura dell'ODV in un apposito database (informatico o cartaceo). L'accesso al data base è consentito all'organo amministrativo, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'ODV le informazioni concernenti in particolare:

- i. richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- ii. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/01 che in qualche modo coinvolgano la Società;
- iii. i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto nonché le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/01;
- iv. le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'ente, del Modello organizzativo, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti) ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- v. cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe.

*

Reporting dell'ODV verso l'organo amministrativo

L'ODV almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo ritenga opportuno riferisce tramite relazione scritta all'organo amministrativo circa:

- i. l'attività di vigilanza svolta nel periodo di riferimento;
- ii. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società sia in termini di efficacia del Modello;
- iii. l'esito delle attività di monitoraggio svolte e la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive dell'organo amministrativo;
- iv. gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

PROCEDURE GENERALI DI CONTROLLO

Di seguito sono indicate le c.d. procedure generali di controllo che all'interno della Società sono considerate valide indipendentemente dallo specifico rischio collegato ad una particolare area di reato.

Il corretto impiego di tali procedure è emerso dalle interviste condotte presso i dipendenti e i dirigenti della Società.

*

• ***Segregazione dei compiti***

OSM Value adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da più soggetti in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

- i. nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;
- ii. poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- iii. i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

*

• ***Tracciabilità***

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione ed individuino le diverse responsabilità. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR (Reg. Ue 2016/679) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

*

• ***Deleghe***

All'interno della struttura organizzativa, i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

- i. coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- ii. chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'ente in determinate spese e sono specificati i limiti e la natura di tali spese.



L'atto attributivo di funzioni rispetta gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

*

- **Regolamentazione**

OSM Value ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche della Società.

2. Il Whistleblowing

Ai sensi dell'art. 6 comma 2bis del D.lgs. 231/01 *“i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).”*

Ciò significa che l'attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 presuppone l'adeguamento da parte della Società anche alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 avente ad oggetto l'istituto del Whistleblowing. Il termine whistleblowing indica la rivelazione spontanea di un soggetto che segnala una violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Il whistleblower che segnala, denuncia o divulga tali informazioni di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato è tutelato nei confronti di possibili ritorsioni.

Le tutele si applicano non solo nei confronti di coloro che, operando nell'organizzazione in forza di un rapporto di lavoro, effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, ma anche in favore di una più ampia platea di soggetti che hanno un legame con gli stessi (es. il facilitatore, colleghi di lavoro, legami affettivi).

Sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni - sia commesse sia che si ritiene potrebbero esserlo - che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Il whistleblower deve essere venuto a conoscenza di informazioni nel contesto lavorativo presente o passato e sono irrilevanti i motivi che lo inducono ad agire. Questo, altresì, è tutelato in caso di ritorsioni ovvero di azioni poste in essere in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione che gli hanno provocato un danno ingiusto. Tale tutela copre una vasta gamma di possibili ritorsioni (es. licenziamento, adozione di misure disciplinari, molestie, intimidazioni, sospensioni, mutamento di funzioni) e agisce solo qualora le informazioni



sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e rientranti nell'ambito di applicazione della tutela.

Inoltre, il whistleblower deve aver azionato i canali previsti e deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

Pertanto, OSM Value dovrà adottare, contestualmente all'adozione del presente modello, un adeguato sistema di segnalazione delle violazioni anzidette nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023.

]]]

SEZIONE III

PARTE SPECIALE

L'obiettivo della presente Parte Speciale è entrare nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettagliare le regole di condotta e le procedure funzionali a prevenire i rischi e gli illeciti in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. Descrivere le fattispecie di reato richiamate dal Decreto;
- b. Descrivere le attività e i processi sensibili nonché le funzioni e posizioni organizzative sensibili, ossia quelle attività e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito fra quelli indicati dal D.Lgs 231/01;
- c. Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- d. Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con tale organismo gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

*

Nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento ed il mantenimento dei propri modelli organizzativi e di controllo, sono state individuate, in ottemperanza alle risultanze delle interviste effettuate in azienda, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

Per facilitare la lettura e la comprensione del documento, si intende innanzitutto offrire un'analisi dettagliata dei reati presupposto previsti dal Decreto, così articolata:

- Parte Speciale A – Reati commessi nei confronti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale B – Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale C – Reati di criminalità organizzata;